

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 01/12/2003 n. 7833  
legge 109/94 Articoli 20 - Codici 20.1

Atteso il carattere unitario del procedimento per la scelta del contraente privato da parte della pubblica Amministrazione, il quale, sebbene articolato in varie fasi, si conclude soltanto con l'aggiudicazione definitiva, il riesame di operazioni già svolte non è configurabile come un nuovo procedimento che renda necessaria la comunicazione di avvio, inserendosi, invece, nell'unica serie procedimentale in corso. La disposizione del bando di gara, che prescrive l'apposizione di ceralacca e controfirma oltre che sui lembi di chiusura anche su quelli di costruzione della busta recante l'offerta economica, non contrasta con alcuna norma di legge o regolamento e, in particolare, con l'art. 75 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, che fa solo generico riferimento ad un "piego sigillato" senza ulteriore specificazione, e non è illogica o inutile. Detta disposizione, infatti, soddisfa legittime esigenze di trasparenza e imparzialità, in quanto intesa ad assicurare la custodia e l'integrità delle buste contenenti l'offerta economica, tenendo presenti, da un lato, la circostanza che si tratta di operazioni svolgentisi, per legge, in più sedute distanziate nel tempo e, dall'altro, la notoria possibilità di aprire e chiudere agevolmente i lembi preincollati delle buste all'uopo comunemente usate. Né appare in qualche modo rilevante che la busta in argomento debba essere inserita, insieme alla documentazione richiesta, in un altro plico sigillato e controfirmato su tutti i lembi, non risultando detto adempimento idoneo ad assicurare l'integrità e la salvaguardia delle buste interne dopo che il plico generale sia stato aperto.